



CONSULTAZIONE
SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DELLA PERSONA, DI RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E
DI CONTRASTO AI DISCORSI D'ODIO

In relazione alla consultazione pubblica promossa da ACGOM in merito alla proposta di regolamento, Vi inviamo con piacere qui di seguito alcuni apprezzamenti e proposte di integrazione.

- *Apprezzamenti*

Riteniamo di dover esprimere un generale apprezzamento sullo schema di regolamento proposto, poiché contiene le prescrizioni fondamentali per il rispetto da parte dell'informazione e della comunicazione della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*.

In particolare, ci appaiono significativi i seguenti punti:

1) Capo I. Art. 1, lettera i), merita apprezzamento la definizione “**espressioni o discorsi d’odio (hate speech)**”, quali contenuti o espressioni suscettibili, in modo diretto o indiretto, di istigare a commettere reati o effettuare apologia degli stessi nonché di offendere la dignità umana, di diffondere, incitare, propagandare oppure di giustificare, minimizzare o in altro modo legittimare la discriminazione e istigare alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, soprattutto nel caso di gruppi di minoranza o discriminati in virtù delle loro caratteristiche distintive. In particolar modo, il riferimento a gruppi minoritari o a caratteri distintivi indica chiaramente il fatto che alla base dei fenomeni discriminatori vi sia il pregiudizio di subalternità politica, sociale e umana, oltre che la riduzione a stereotipo dell’alterità. Questa formulazione mantiene altresì aperta la possibilità di includere in processi e politiche anti-discriminatorie gruppi diversi, che possono essere considerati come subalterni.

2) Capo II. Art 4, comma 1 lettera b) merita apprezzamento l'introduzione della "provocazione a commettere atti di terrorismo di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541", che include anche il terrorismo di natura misogina.

3) Capo II, Art. 4, comma 2 lettera b) Capo II, merita apprezzamento l'individuazione di tutte le condotte, tese alla vittimizzazione, minimizzazione, giustificazione, che riproducono forme di discriminazione attraverso stereotipi degradanti. *"I programmi di informazione e di intrattenimento non devono contenere elementi suscettibili di determinare, in maniera diretta o indiretta, la deresponsabilizzazione dell'autore o la corresponsabilizzazione della vittima di violenza, di odio, di discriminazione o di lesione della dignità umana; nonché suscettibili di determinare in maniera diretta o indiretta qualsiasi altra forma di vittimizzazione secondaria o effetto di romanticizzazione, estetizzazione o eroticizzazione di dette condotte"*. Questa linea può contribuire alle iniziative di prevenzione di stereotipi e discriminazioni, come già ben sottolineato nella *Relazione "Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria"*, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere nella seduta del 17 giugno 2021).

- *Proposte per modifiche e/o integrazioni*

Nel merito del testo, suggeriamo le seguenti modifiche e/o integrazioni.

1) Proponiamo di inserire, nel titolo del Regolamento e in tutto il testo, "espressioni o" prima di "discorsi d'odio", per renderlo coerente con la definizione dell'art.1, lettera i.

2) Ogni volta si parla di "membro" di un gruppo, si suggerisce di sostituire con "componente", per superare ogni problema di declinazione di genere.

3) All'art. 3, comma 2, laddove si dice "devono comunque conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti ", togliere "comunque". Pensiamo che l'indicazione debba essere perentoria.

4) All'art. 4, comma 2, eliminare da "in un'ottica di bilanciamento ..." fino alla fine della frase, perché il concetto è già espresso all'art. 3, comma 1.

5) All'art. 4, comma 2, lettera c), aggiungere ai dati relativi alla sfera privata, da evitare di inserire nella comunicazione, anche l'orientamento sessuale.

6) Proponiamo di includere nel Regolamento anche il riferimento alle piattaforme e alla disinformazione digitale (o infodemia), considerata la crescente importanza che esse stanno assumendo in termini di opinione pubblica, ai fini di una migliore diffusione della comunicazione e delle informazioni, con proposte di educazione digitale.

7) Si potrebbe anche indicare possibili politiche di prevenzione in rapporto al sistema educativo, universitario e formativo.

8) Dove possibile, sarebbe importante declinare i nomi al maschile e al femminile (esempio direttori/ direttrici)

In conclusione, pensiamo che sarebbe utile prevedere all'art. 4, assieme agli altri rimandi normativi, anche il richiamo alla *Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e della violenza domestica* (detta Convenzione di Istanbul) che all'art. 17 parla del ruolo dei mass-media: "Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità".

Lo stesso vale per un necessario riferimento al documento emesso dalla Commissione Europea su *Un'Unione dell'eguaglianza- Strategia per la parità di genere 2020-2025*, dove si afferma che "I mezzi di comunicazione e i settori culturali influenzano notevolmente le convinzioni, i valori e la percezione della realtà della gente e sono quindi altri canali chiave per cambiare gli atteggiamenti e combattere gli stereotipi", da cui conseguono campagne di sensibilizzazione pubblica e politiche adeguate.

Ci auguriamo che le nostre proposte possano essere di interesse.

Per l'academic network UN.I.RE. – UNiversità In REte contro la violenza di genere

Prof. Marina Calloni

Dr. Daniela Belliti

Prof. Sveva Magaraggia

Milano, 3 ottobre 2022